



F.I.G.C. – L.N.D. – S.G. e S.  
**COMITATO REGIONALE LIGURIA**  
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI  
**CHIAVARI**

Via Davide Gagliardo, 48/3  
16043 Chiavari

Tel. 010-995151 – numero unico

**Pronto A.I.A. 3316013757**

E-mail Uffici: [cpLnd.chiavari@figc.it](mailto:cpLnd.chiavari@figc.it)

E-mail Giudice Sportivo LND-SGS:  
[chiavari.giudicesportivo@lnd.it](mailto:chiavari.giudicesportivo@lnd.it)

E-mail Attività di Base: [chiavari.attbase@lnd.it](mailto:chiavari.attbase@lnd.it)

Sito internet: <http://www2.lnd.it/home?lid=902>

**NUMERO COMUNICATO 43 DATA COMUNICATO 11 aprile 2023**  
**STAGIONE SPORTIVA 2022/2023**

## **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Nessuna comunicazione

## **Comunicazioni della L.N.D.**

## **Comunicazioni del S.G.S.**

Nessuna comunicazione

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **Segreteria**

## **SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

## Comunicazioni della Delegazione Distrettuale di Chiavari

### Segreteria

**VARIAZIONI GARE**  
(APPLICAZIONE TASSA DI SEGRETERIA – C.U. N°5 DEL 29/07/2022 – Del. CHIAVARI)

Alle Società interessate è stata inviata e-mail ufficiale di comunicazione di applicazione della Tassa di segreteria di € 25,00.

### ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Si informa che a partire dal 01 settembre 2022  
sarà in vigore il seguente orario:

lunedì – martedì – giovedì – venerdì : 16:00 – 18:00  
mercoledì e sabato: chiuso

### DOCUMENTI GIACENTI PRESSO I NOSTRI UFFICI

Si informano le seguenti Società che sono giacenti presso i nostri uffici i seguenti Cartellini relativi alla Stagione Sportiva 2022/2023

**Cartellini Allenatori:**

**Cartellini Dirigenti L.N.D** -Athletic C.5 –Casarza L.– Entella 1914-Lavagna C.5-Lavagnese-PSM Rapallo – Rapallo Rivarolese - S.Maria Taro-Segesta.

**Cartellini Dirigenti S.G.S.:**

**Cartellini Calciatori L.N.D.** :Moneglia-PSM Rapallo-Sammargheritese.

**Cartellini Calciatori S.G.S.:**Borgorotondo- Calvarese-ACD Entella-Golfo Tigullio-PSM Rapallo-Sammargheritese-Sori 71.

## Errata Corrige

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. Nr. 36 del 2/03/2023, è da indentarsi Errato:

### **Gara ASD RECCO 2019 / ASD ATLETICO SAN SALVATORE del 26/02/2023**

Gara sospesa al 51° minuto del 2° tempo;

Dal rapporto della gara in oggetto, si evince che il Presidente della Società Asd Recco 2019 Sig. STEFANELLI Fabio, persona non ammessa nel recinto di gioco, al minuto 51° del secondo tempo faceva invasione di campo. Quest'ultimo, mentre il Direttore di gara si trovava all'altezza del centro campo, colpiva con un violento pugno il volto all'altezza dell'occhio sx il direttore di gara. La società ASD RECCO 2019 non era in grado di garantire il rispetto delle norme in materia di ordine e sicurezza tutelando la incolumità fisica del direttore di gara, il quale, non sentendosi nelle condizione psicofisiche per proseguire, sospendeva definitivamente la gara.

Raccolti i suoi effetti personali, il predetto veniva accompagnato nel più vicino pronto soccorso.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Visto quanto sopra esposto e in base all' art.6/comma 4 e art.10/comma1 del C.G.S.

delibera:

- a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Società ASD RECCO 2019 con il punteggio di 0 - 3
- b) di infliggere l'ammenda di euro 100 alla Società ASD RECCO 2019.
- c) di infliggere la squalifica al Signor STEFANELLI FABIO della Società Recco 2019 fino al 30/06/2026
- d) di infliggere la squalifica al Signor BLONDI Renato della Società Recco 2019 fino al 30/03/2023

**Lo stesso è da intendersi correttamente come di seguito indicato:**

### **Gara ASD RECCO 2019 / ASD ATLETICO SAN SALVATORE del 26/02/2023**

Gara sospesa al 51° minuto del 2° tempo;

Dal rapporto della gara in oggetto, si evince che il Presidente della Società Asd Recco 2019 Sig. STEFANELLI Fabio, persona non ammessa nel recinto di gioco, al minuto 51° del secondo tempo faceva invasione di campo. Quest'ultimo, mentre il Direttore di gara si trovava all'altezza del centro campo, colpiva con un violento pugno il volto all'altezza dell'occhio sx il direttore di gara. La società ASD RECCO 2019 non era in grado di garantire il rispetto delle norme in materia di ordine e sicurezza tutelando la incolumità fisica del direttore di gara, il quale, non sentendosi nelle condizione psicofisiche per proseguire, sospendeva definitivamente la gara.

Raccolti i suoi effetti personali, il predetto veniva accompagnato nel più vicino pronto soccorso.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Visto quanto sopra esposto e in base all' art.6/comma 4, art.10/comma1 e art. 35 del C.G.S.

delibera:

- a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Società ASD RECCO 2019 con il punteggio di 0 - 3
- b) di infliggere l'ammenda di euro 100 alla Società ASD RECCO 2019.

c) di infliggere la squalifica al Signor STEFANELLI FABIO della Società Recco 2019 fino al 30/06/2026

d) di infliggere la squalifica al Signor BLONDI Renato della Società Recco 2019 fino al 30/03/2023

**Pubblicato ed affisso all'albo di questa Delegazione Distrettuale in Chiavari  
11 Aprile 2023**

Il Segretario  
Carlo Vaccari

il Delegato  
Cav. Ignazio Codice